COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

67.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (*Modificato dal Senato*) (3703-*B*) 771

PRESIDENTE 771, 772, 776

CIAMPAGLIA 775

COCCO MARIA 775

MACCHIAVELLI 775

SERRENTINO 772, 773

SPINELLI 774

VESPIGNANI 775

VINCENZI, *Relatore* 771

VISENTINI, *Ministro delle finanze* . . . 773, 774, 775

Votazione segreta:

PRESIDENTE 778

La seduta comincia alle 10,15.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili *(Modificato dal Senato)* (3703-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili », approvato dalla Camera nella seduta del 10 luglio 1975 e modificato dal Senato nella seduta del 10 dicembre 1975.

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

VINCENZI, *Relatore*. Le modifiche adottate dal Senato sono numericamente poche ma qualitativamente importanti e rilevanti anche se non intaccano l'asse centrale del provvedimento.

Su tali modifiche esprimo, fin d'ora, il mio parere favorevole. Anche perché ritengo inopportuno che il testo in esame venga nuovamente emendato, tornando al Senato e rischiando così gravi ritardi e perdite di tempo, circostanze queste che arrecherebbero un danno rilevante alle amministrazioni comunali cui il gettito di questa imposta è attribuito.

La prima modifica approvata dal Senato concerne la lettera *e*) dell'articolo 3, e consiste nella esplicitazione che il valore esentabile degli immobili trasferiti per cause di morte deve essere un valore complessivo.

Sempre all'articolo 3 il Senato ha escluso la clausola del vincolo di detrazione per almeno otto anni per gli immobili non suscettibili di diversa destinazione.

Più consistenti modifiche sono state apportate in materia di riduzione dell'imposta. Così gli immobili connessi all'attività agricola scontano solo il 40 per cento dell'imposta decennale e gli enti previdenziali soltanto il 20 per cento. Ritengo, per quest'ultima fattispecie, che non sarà facile, in sede di applicazione, distinguere le finalità istituzionali o meno dell'uso degli immobili.

L'articolo 5, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, prevede che le disposizioni contemplate dall'articolo 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Inoltre le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 25, dello stesso decreto, si applicano anche se l'obbligo della dichiarazione è sorto anteriormente al 1° gennaio 1976.

L'ultimo articolo stabilisce che le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1976, salvo quelle di cui all'articolo 6 (già 5 del testo della Camera) che si applicano dal 1° gennaio

Inoltre, le società e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio è già scaduto alla data 1° gennaio 1976, entro il 31 luglio 1976, e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

Concludo, dicendo che le modifiche apportate dal Senato non tolgono valore al provvedimento approvato dalla Camera e in questo senso invito gli onorevoli colleghi a voler esprimere il loro voto favorevole al disegno di legge al nostro esame che, se non risolve definitivamente il problema della finanza locale, quanto meno rende un importante servizio alle amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

SERRENTINO. Nella giornata di ieri l'onorevole Ministro ha rimproverato alla mia parte politica alcune contraddizioni che, secondo il suo giudizio, il partito liberale porterebbe avanti nel discorso della riforma tributaria in generale e dei singoli argomenti in particolare. Desidero far presente in questa sede all'onorevole Visentini che noi critichiamo determinati tipi di tassazione che riteniamo ingiusti o addirittura contrari allo spirito della legge di delega, legge che ci ispira in tutte le nostre azioni e dal cui spirito non deve prescindere nemmeno il Governo nel presentare determinati provvedimenti.

Se poi sopravvalgono (come nel caso del diritto di famiglia) modifiche sostanziali nell'ordinamento giuridico, portate avanti da tutto il Parlamento, è chiaro che ad esse deve corrispondere un adeguato assestamento di carattere fiscale.

Per quanto riguarda questo provvedimento in particolare, quando abbiamo insistito sulla non applicabilità dell'INVIM per gli immobili appartenenti agli enti previdenziali, non abbiano sostenuto nulla di nuovo; infatti, non bisogna dimenticare che esistono determinate leggi che hanno fissato in modo rigido, per questi enti di diritto pubblico, le procedure, le clausole e i termini per gli investimenti; leggi dalle quali non possiamo prescindere. Sono leggi volute dal Parlamento affinché vi sia un minimo di garanzia per coloro che hanno diritto alle prestazioni previdenziali.

Oggi tutti questi enti sono in difficoltà perché mentre raccolgono mezzi, attraverso l'immbilizzo fino ai limiti concessi dalla legge, si trovano con richieste sempre più pressanti da parte dei loro assistiti.

Il relatore ha detto che i comuni attendono l'applicazione di questo provvedimento perché da esso potrebbero trarre una parziale sistemazione delle loro finanze. La verità è che questo disegno di legge può interessare due, tre o al massimo quattro comuni (tra i quali quello di Roma il quale rischia di non ottenere più alcuna anticipazione di cassa se non viene approvato il provvedimento e di trovarsi dall'oggi al domani nell'impossibilità di pagare i suoi dipendenti) i quali, con pressioni a tutti i livelli, cercano di

risolvere in questo modo il problema della propria finanza.

Ieri abbiamo ascoltato la relazione del Ministro Visentini il quale ha esposto le difficoltà che incontra l'amministrazione nel procedere all'accertamento, e quindi nel colpire gli evasori fiscali. Vi sono delle soluzioni che dovrebbero essere prese dal ministero perché è inconcepibile, esempio classico i professionisti, che esistano delle categorie professionali che non vengono mai toccate da alcuna imposizione.

Questi sono i veri problemi che dobbiamo risolvere.

Forse gli onorevoli colleghi non lo ricorderanno ma proprio in questa sede, negli anni precedenti, allorché si parlava dell'ILOR mi meravigliai dell'impostazione data dal Senato a proposito dell'esonero dei professionisti, e di questo ci prendiamo tutte le responsabilità di fronte alle categorie interessate.

Tutto ciò perché non ritenevamo giusto che alcuni lavoratori autonomi fossero tassati con una tassazione suppletiva, mentre ad altre categorie di lavoratori autonomi fosse riservato un trattamento privilegiato. Evidentemente, non mi riferisco a quelle particolari categorie che hanno contatti con gli uffici fiscali, con la giustizia o che sono addette alla registrazione degli atti pubblici che hanno un certo accertamento di carattere induttivo, ma mi riferisco a quelle categorie che sfuggono a qualsiasi accertamento.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che gli enti previdenziali a cui si fa riferimento nel provvedimento al nostro esame, versano in gravi difficoltà, non è pertanto logico tassarli a meno che non si voglia procedere, poi, con l'intervento dello Stato per tamponare le falle che di volta in volta si presentano.

A queste critiche si potrebbe rispondere con una certa facilità dicendo che la percentuale prevista dal provvedimento al nostro esame è abbastanza sopportabile; ma non è la misura della percentuale che ci spinge a muovere le nostre critiche. in quanto è il principio che non condividiamo. Si dica una volta per tutte che si sono sbagliate le previsioni circa il gettito fiscale e che si cerca, con questi provvedimenti, di colmare, di volta, in volta, gli ammanchi che siamo costretti a registrare.

Del resto, il partito liberale non muove delle critiche generiche, senza indicare precise direttive che ritiene le più giuste.

Per quanto riguarda il problema relativo all'evasione dell'IVA, l'onorevole Visentini ha detto che non è risolvibile se non si attua una possibilità di controllo più immediata presso pochi emittenti e pochi incassatori del tributo affinché questo ultimo possa essere accertato con maggiore precisione. Ma non bisogna dimenticare che la CEE aveva consigliato di applicare un meccanismo dell'IVA fino all'ultimo passaggio.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Intorno al 1967-1969 il Governo aveva però ottenuto, per questo aspetto, una deroga temporanea alle direttive comunitarie, ma il Parlamento ha ritenuto opportuno seguire un indirizzo diverso.

SERRENTINO. Siamo quindi in presenza di un meccanismo di carattere tributario che non funziona, in quanto non ha funzionato l'attività collaterale costituita dall'anagrafe tributaria. Il problema da affrontare è quello dell'evasione dell'IVA problema per risolvere il quale siamo disposti a collaborare e a offrire determinate contropartite. A ciò bisognerebbe riflettere prima di attaccare una parte politica di opposizione, che porta avanti un discorso coerente e che è preoccupata degli scarsi introiti registratisi nel bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'INVIM devo dire che tale imposizione è ingiusta e porterà qualche vantaggio solo a due o tre comuni che insistono violentemente, presso le varie parti politiche, perché il provvedimento in esame venga approvato.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Mi spiace che l'onorevole Serrentino si accalori tanto e che qui faccia anziché la discussione sul provvedimento, la replica della discussione sul bilancio dello Stato svoltasi ieri in Aula.

Per quanto riguarda gli accertamenti nei confronti dei professionisti vorrei far presente che negli ultimi quattro mesi sono state svolte, dalla Guardia di finanza su mio ordine, 770 indagini in studi professionali: di avvocati, medici, architetti, ingegneri, eccetera.

Ciò non era mai accaduto; l'aspetto più importante dell'intera operazione è che fi-

nalmente è caduto il tabù della presunta immunità di categorie pronte a trincerarsi dietro il segreto professionale. L'unico aspetto da considerare, in relazione al segreto professionale, è quello dell'obbligo dell'ufficiale di polizia giudiziaria, che svolge l'indagine fiscale, e rileva l'esistenza di un reato imputabile a terzi, di denunciare il reato medesimo. A tale fattispecie può provvedersi mediante una norma analoga a quella che tutela il segreto bancario.

Non sono a conoscenza dei risultati dell'indagine effettuata, ma spero che qualche cosa sia stata accertato e qualche risultato positivo raggiunto.

Quanto alla questione più generale devo ribadire che mi è difficile non rilevare contraddizione fra le numerose richieste di esenzione e un discorso mirante ad inasprire ed irrigidire la politica fiscale fin qui condotta.

SPINELLI. Non sempre le richieste di esenzioni vengono dal Parlamento. Il ministro della marina mercantile è venuto in questa Commissione a caldeggiare la riduzione dell'aliquota dell'IVA sulla nautica da diporto.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Sono compiaciuto di apprendere che esistono dei comuni che fanno pressione affinché questo provvedimento sia approvato. Ciò indica che gli enti locali hanno a cuore il proprio assetto finanziario.

Alcune cifre possono essere indicative delle zone in cui si accentra la materia imponibile per l'INVIM decennale. La regione che ha avuto maggior gettito è stata la Lombardia con 9 miliardi e 200 milioni, segue il Lazio con 8 miliardi e 800 milioni, quindi la Liguria con 5 miliardi e l'Emilia con 2 miliardi e 500 milioni.

Al getitto del tributo sono interessati tutti i comuni, specie quelli maggiori e, certamente, con riferimento alle nuove strutture dell'INVIM decennale sulle persone giuridiche, notevole interesse hanno comuni come Milano e Torino che sono sedi di numerose società assicuratrici.

Il provvedimento interessa tutti i comuni, specie i maggiori, in quanto nei minori è raro siano numerose le proprietà immobiliari di persone giuridiche.

Desidero ribadire che il principio del tributo non è campato in aria e tanto meno in contrasto con la legge di delega; infatti, la legge di delega giustamente, modificando per questo aspetto il progetto governativo, ha voluto una applicazione dell'INVIM alla scadenza del decennio nei confronti delle società immobiliari, in quanto altrimenti queste società, che non cedono mai gli immobili, non avrebbero mai pagato il tributo. Da questa normativa deriva, con logica coerenza, la estensione del tributo decennale a tutti i soggetti persone giuridiche, il cui comportamento economico in materia di investimento immobiliare è identico a quello delle società immobiliari.

Ma dal momento che non siamo in discussione generale, è opportuno parlare in modo specifico delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Il primo degli emendamenti adottati dal Senato ha stabilito che il valore per l'esonero nel caso di successione ereditaria deve intendersi quale valore complessivo, e ciò per impedire l'inconveniente che si sarebbe presentato nel caso di frazionamento della proprietà in più immobili, ciascuno con valore inferiore ai 30 milioni di lire.

La seconda modifica, che ha eliminato la clausola del vincolo di destinazione per l'esenzione speciale di immobili non suscettibili di destinazione diversa, mi sembra ragionevole.

Inoltre, il Senato ha ritenuto opportuno introdurre riduzioni consistenti nella tassazione degli incrementi di valore degli immobili degli enti previdenziali. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che si tratta di soggetti che hanno cospicue proprietà immobiliari e l'imposta, come abbiamo detto più volte, colpisce l'obiettivo incremento del valore degli immobili indipendentemente dalla natura del soggetto.

Sono trenta anni che in Italia tutta la stampa dice che bisogna colpire questi incrementi di valore e nel momento in cui si fa qualche cosa per colpirli in modo coerente, mi pare, avrebbe dovuto manifestarsi una certa sodisfazione. Così non è stato: alla modifica voluta dal Senato il Governo si è adattato; temo, però, che l'agevolazione concessa potrà avere conseguenze negative in termini di gettito del tributo.

Con i successivi emendamenti che danno efficacia retroattiva a due modifiche introdotte con il decreto rettificativo del 23 dicembre 1974, n. 688; si realizza un pun-

tuale coordinamento di norme al fine di un equo trattamento dei rapporti pendenti.

Mi dispiace se ho dovuto allargare il discorso, ma spero di non aver abusato della pazienza degli onorevoli colleghi in misura eccessiva.

MACCHIAVELLI. Desidero chiarire subito che il mio intervento vale anche come dichiharazione di voto. Mentre per quanto riguarda l'ILOR ritengo che abbiamo ancora una serie di problemi da affrontare, per ciò che concerne l'INVIM credo invece che il discorso sia collegato non già alla normativa bensì a questioni riferibili sull'anagrafe tributaria, ma, soprattutto, allo stato di collasso dei servizi catastali.

Forse del problema relativo al catasto non si parla a sufficienza; pure basta pensare al fatto che gli uffici distrettuali, compartimentali e provinciali del catasto sono retti da geometri anziché da ingegneri, per rendersi conto della situazione davanti alla quale ci troviamo.

Per ciò che concerne il problema della finanza locale, vorrei sottolineare all'onorevole Visentini l'opportunità di dedicare alcune riunioni, anche di carattere informale, a questo problema.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che la competenza in materia spetti soprattutto ai ministri dell'interno e del tesoro.

MACCHIAVELLI. Vi sono alcune preoccupazioni in riferimento agli indirizzi del Ministero dell'interno in ordine a questo problema che non sappiamo quanto siano conciliabili con gli indirizzi del Ministro delle finanze.

Per quanto si riferisce al testo del provvedimento, così come ci è pervenuto dal Senato, confermo che i nostro gruppo voterà a favore di esso astenendosi però sull'articolo 3 in quanto non siamo d'accordo con le riduzioni che sono state introdotte dai colleghi del Senato. Ripeto che la nostra astensione assume solo carattere di principio e m'auguro che la nostra presa di posizione non faccia ritornare il provvedimento al Senato.

VESPIGNANI. Riteniamo che questo provvedimento, come ci è stato trasmesso dal Senato, risponda nel complesso alle esigenze che gli venivano originariamente prospettate e, pertanto, il nostro voto sarà favorevole.

Condivido per altro le perplessità espresse dall'onorevole Ministro e dal collega onorevole Macchiavelli, sul problema della riduzione delle aliquote e quindi anche noi ci asterremo dal votare l'articolo 3

L'assetto dell'INVIM ci pare, con questo provvedimento, aver raggiunto una positiva stabilità. Ad analogo recupero di materia imponibile occorre procedere per le imposte successorie.

Come ho avuto occasione di dire in altra seduta siamo preoccupati del fatto che l'uso del « paradiso fiscale », privilegio di grosse società pubbliche e private, stia diventando costume e metodo diffuso.

Spetta allo Stato, ed in particolare al Ministero delle finanze, proporre azioni intese a ridurre e limitare questo fenomeno; può avvalersi, ad esempio, dell'avvocatura dello Stato nei processi concernenti liti successorie.

Per quanto concerne gli enti di previdenza non crediamo debba essere incentivato l'investimento immobiliare rispetto ad un investimento produttivo e in grado di garantire insieme alla produzione allargata del capitale stesso anche gli interessi degli assistiti. Perciò la modifica agevolativa adottata dal Senato non ci trova consenzienti.

COCCO MARIA. Il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento in discussione e si compiace che il Senato apportando modifiche, quali la riduzione al 20 per cento dell'imposta sugli enti di previdenza, non abbia fatto altro che condividere quelle perplessità e quelle esigenze manifestate a suo tempo dal nostro gruppo.

Per le valutazioni positive che ho enunciato il gruppo della democrazia voterà a favore del provvedimento al nostro esame.

CIAMPAGLIA. Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo del partito socialista democratico italiano alle modifiche introdotte dal Senato, desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità che tutta la materia dell'INVIM sia attentamente ponderata al fine di giungere ad un adeguamento delle aliquote cosicchè esse siano correlate non all'incremento dovuto alla svalutazione, quanto all'effettivo incremento di valore degli immobili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione delle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, alla lettera *d*), dopo le parole: « trasferiti per causa di morte », sono aggiunte le parole: « o per atto tra vivi ».

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni ».

I commi secondo e terzo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 gli incrementi di valore:

a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai nn. 3, 7 e 15 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

c) degli immobili appartenenti ad enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreché l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;

e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;

f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso;

g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

h) degli immobili di proprietà degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

i) degli immobili di proprietà della Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

Per gli immobili di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del comma precedente la esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni.

L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio ».

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 643, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« L'imposta di cui all'articolo 3 è ridotta al cinquanta per cento per gli incrementi di valore:

a) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

b) dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali, sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione ».

Il Senato ha così modificato la lettera e) del secondo comma dell'articolo 3:

« *e*) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni ».

Pongo in votazione tale modifica.

(*È approvata*).

Il Senato ha poi sostituito il secondo capoverso del terzo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Per gli immobili di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) del comma precedente la esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni ».

Pongo in votazione tale modifica.

(*È approvata*).

Il Senato ha infine sostituito, sempre all'articolo 3, il quarto comma con i seguenti:

« All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

" L'imposta di cui all'articolo 3 e ridotta.

a) al 50 per ceneo per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attività istituzionali:

b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione;

c) al 20 per cento per gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attività istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge " ».

Pongo in votazione tale modifica.

(*È approvata*).

L'articolo 4 non è stato modificato.

Il Senato ha approvato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5.

Le disposizioni previste dall'articolo 6 sesto comma, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, come modificate con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nel testo modificato dall'articolo 3 della presente legge si applicano anche se l'obbligo della dichiarazione è sorto anteriormente al 1° gennaio 1976.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 5 (ora 6), nel testo approvato dalla Camera, non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 6 (ore 7) nel seguente testo:

ART. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1975, salvo quelle di cui all'articolo 5 che si applicano dal 1° gennaio 1975.

Le società e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° luglio 1975, entro il 31 dicembre 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1975, salvo quelle di cui all'articolo 6 che si applicano dal 1° gennaio 1975.

Le società e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° gennaio 1976, entro il 31 luglio 1976, e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La Camera aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'articolo 17 dela legge 9 ottobre 1971, n. 825, devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2 primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.

L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Il Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione questa modifica.

(*È approvata*).

L'articolo 8 non è stato modificato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (*Modificato dal Senato*) (3703-*B*).

Presenti e votanti . . . 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Cocco Maria, Frau, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, Lo Marca, Macchiavelli, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pavone, Perdonà, Postal, Pumilia, Raffaelli, Rende, Sanza, Serrentino, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vincenzi.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO